

FAQ Riconversione

1. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELLA MISURA DI INCENTIVAZIONE

1.1 Quali sono le finalità della misura di incentivazione prevista dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 22 dicembre 2023, n. 439?

Il DM 22 dicembre 2023, n. 439 disciplina le modalità di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, definendo i criteri e le procedure volte all'attuazione dell'intervento a sostegno alle imprese produttrici di "prodotti in plastica monouso" di cui all'Allegato, parte A, del medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi. Si rappresenta che i prodotti in plastica monouso di cui al citato Allegato, parte A, sono i seguenti:

- tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

2. SOGGETTI AMMISSIBILI

2.1 A chi sono rivolte le misure di incentivazione previste dal DM 22 dicembre 2023?

La misura di incentivazione prevista dal DM 22 dicembre 2023, n. 439 è rivolta alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, del decreto legislativo n.196/2021, che intendono procedere alla modifica dei propri cicli produttivi e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.

Si specifica che, nell'ambito dell'attività istruttoria, l'amministrazione effettuerà verifiche in merito alla effettiva produzione dei suddetti beni in plastica monouso tramite la consultazione delle informazioni presenti per ciascun soggetto proponente nel Registro delle imprese.

2.2 Quali sono gli ulteriori requisiti necessari per poter presentare domanda di accesso all'agevolazione?

Alla data di presentazione della domanda, le imprese dovranno essere in possesso, oltre che del requisito chiarito alla FAQ 2.1., anche dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) risultare attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- b) risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- d) non sussistere nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Inoltre, ai fini dell'ammissibilità, l'intervento oggetto di agevolazione deve consentire alle imprese di realizzare prodotti che rispettino i requisiti previsti dalla Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

3. CONTRIBUTO CONCEDIBILE E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Quale è l'ammontare massimo del contributo previsto?

L'agevolazione viene concessa nella forma del contributo a fondo perduto, ai sensi del regolamento *de minimis*, nei limiti del massimale di aiuti previsto per impresa unica, pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00), calcolato sui tre anni precedenti. Fermo restando il predetto massimale, la misura dell'agevolazione viene commisurata, secondo quanto disciplinato ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, sulla base delle spese strettamente funzionali agli interventi di riconversione. Si specifica che:

- a) con riferimento ai servizi di progettazione, la spesa sarà riconosciuta nei limiti del quaranta per cento del loro ammontare;
- b) con riferimento alle spese relative all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti: la spesa per i programmi informatici e le licenze correlati all'utilizzo dei suddetti macchinari sarà riconosciuta nei limiti dell'ottanta per cento del loro ammontare.

Si rappresenta che le agevolazioni sono, ad ogni modo, concesse con riferimento alla dotazione indicata all'articolo 1, comma 2, del DM, esclusivamente a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2024, pari a 10 (dieci) milioni di euro.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo richiesto dalle imprese fosse superiore all'ammontare delle risorse finanziarie suddette, il Ministero procederà al riparto delle

risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto proponente.

Le agevolazioni non sono comunque cumulabili, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.

3.2 Quali sono le spese ammissibili all'agevolazione?

Sono ammissibili unicamente le spese strettamente funzionali agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale, sostenute e **debitamente documentate**. Le tipologie di spesa ammesse sono:

- a) servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso, di cui all'Allegato, parte A, del decreto legislativo, entro i limiti di cui alla precedente FAQ 3.1;
- b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo, entro i limiti di cui alla precedente FAQ 3.1.

Le spese dovranno essere corredate da giustificativi, nonché da relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento, che riportino una data successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazione.

3.3 Quali spese non sono ammesse all'agevolazione?

Non sono ammesse all'agevolazione le spese descritte all'articolo 4, comma 2 del DM 22 dicembre 2023 come: imposte e tasse, inclusa l'IVA e oneri previdenziali e assistenziali, quelle riferite ai costi legati all'ordinario funzionamento dell'impresa, i servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, nonché gli acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.

3.4 È possibile presentare un progetto di riconversione già avviato prima della presentazione della domanda di agevolazione?

Sì, il soggetto proponente può presentare anche un progetto di riconversione avviato prima della trasmissione dell'istanza di contributo, purché la data di avvio dello stesso progetto non sia anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 439, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2024.

Fermo restando tale condizione, si ricorda che sono ammissibili alle agevolazioni solo le spese i cui giustificativi e quietanze riportino una data successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazione.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

4.1 Quali sono i termini per la trasmissione dell'istanza di accesso allo sportello 2023?

Le istanze di accesso devono essere presentate **esclusivamente** mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo riconversione.plastica@pec.mase.gov.it a partire **dalle ore 12.00 del 21 ottobre 2024 e fino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2024**. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Domanda per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196".

4.2 Posso inviare la domanda di accesso all'agevolazione tramite posta elettronica ordinaria?

No. Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo riconversione.plastica@pec.mase.gov.it. Le domande presentate tramite canali diversi non saranno prese in considerazione.

4.3 Chi è il soggetto autorizzato all'invio dell'istanza mediante posta elettronica certificata (PEC)?

L'istanza corredata di tutti gli allegati deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero da altro soggetto delegato al quale è stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione.

4.4 Quando può definirsi correttamente trasmessa l'istanza di accesso al contributo?

Le domande di accesso alle agevolazioni si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio della ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Il Ministero non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi del client di posta certificata.

4.5 Quante domande può presentare ciascun soggetto istante?

Ciascun soggetto proponente può trasmettere una sola domanda di ammissione. Qualora, in relazione ad un medesimo proponente, pervengano più domande nell'arco temporale di apertura dello sportello, il Ministero prenderà in considerazione esclusivamente la domanda pervenuta per ultima, identificata sulla base dell'ordine temporale di ricevimento.

4.6 Come compilare il modulo di domanda e quali sono i documenti da allegare all'istanza per l'ottenimento dell'agevolazione?

Il modulo di domanda nel formato pdf editabile, disponibile sul sito istituzionale del *Ministero* – www.mase.gov.it – Sezione “Bandi e Avvisi”, deve essere correttamente compilato secondo le istruzioni di cui alla guida alla compilazione del modulo di domanda pubblicata nella medesima sezione del sito.

I documenti da allegare alla domanda di agevolazione sono:

- descrizione dell'intervento di modifica del ciclo produttivo e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, del decreto legislativo n.196/2021, con indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le tipologie, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale – da redigere secondo lo schema disponibile nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione “Bandi e Avvisi”;
- solo per le domande di agevolazione superiori a 150.000,00 euro, una dichiarazione dei dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – da redigere secondo gli schemi disponibili nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione “Bandi e Avvisi”;
- una copia dei preventivi delle spese dettagliate nel modulo di domanda e nella descrizione dell'intervento, nonché, nel caso di spese per l'acquisto di beni usati di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale, la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio resa dal rivenditore autorizzato, secondo lo schema disponibile nel sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it – Sezione “Bandi e Avvisi”;
- solo per le domande di agevolazione firmate da un soggetto delegato, copia dell'atto con il quale risulti conferito al firmatario dell'istanza lo specifico potere di rappresentanza.

5. CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

5.1 Come si determina la concessione delle agevolazioni?

A seguito della chiusura dello sportello di presentazione delle istanze, il Ministero, tramite il soggetto attuatore di cui all'articolo 7 del DM 22 dicembre 2023, esegue le attività istruttorie verificando che il soggetto istante sia effettivamente un'impresa produttrice di plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, del *decreto legislativo n.196/2021* tramite la consultazione delle informazioni presenti nel *Registro delle imprese*.

Relativamente alle istanze che verranno valutate incomplete, il Ministero potrà richiedere la documentazione mancante mediante l'invio di una comunicazione scritta che il *soggetto proponente* è tenuto a riscontrare nei termini indicati nella comunicazione stessa.

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del DM 22 dicembre 2023, nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse finanziarie, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto proponente.

5.2 Quali verifiche effettua il Ministero ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) relativo agli aiuti "de minimis"?

Nell'ambito delle verifiche sul rispetto dei requisiti di ammissibilità, il Ministero accerta che il soggetto proponente, tenuto conto dell'importo agevolativo spettante, rispetti i criteri di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che sostituisce il regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis", secondo cui l'importo complessivo degli aiuti concessi a tale titolo ad "un'impresa unica" non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.

5.3 Cosa si intende con l'espressione "impresa unica" riportata nella domanda di accesso al contributo?

Per "impresa unica" si intende, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, un insieme di imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'"impresa unica". Si precisa che, in base al regolamento «de minimis» l'applicazione del suddetto criterio è limitato alle imprese dello stesso Stato membro. Ciò significa che ai fini dell'individuazione dell'"impresa unica" non è rilevante il fatto che un'impresa sia controllata o controlli un'impresa localizzata in un altro Stato.

5.4 Secondo quali modalità il Ministero rende noti i progetti ammessi a finanziamento?

Il Ministero procede all'adozione del decreto di approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione all'esito delle attività istruttorie. Nell'elenco verrà

indicato l'importo ammesso, l'ammontare dell'agevolazione concessa e il codice identificativo del progetto (CUP). Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti giustificativi di spesa unitamente alla dicitura "Spesa dichiarata a valere sull'agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196".

Nel caso in cui l'impresa sostenga spese nell'arco temporale tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e quella di adozione del decreto di concessione delle agevolazioni, i giustificativi di spesa, ai fini dell'ammissibilità, devono riportare unicamente la predetta dicitura, non essendo ancora disponibile il codice identificativo del progetto.

5.5 Come comunicare eventuali e successive variazioni dei dati inseriti in istanza rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni?

Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione rispetto ai dati dichiarati relativi al soggetto proponente ovvero al progetto presentato, devono essere tempestivamente comunicate via PEC all'indirizzo riconversione.plastica@pec.mase.gov.it, affinché il Ministero possa procedere alle opportune verifiche e valutazioni.

6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

6.1 Come richiedere l'erogazione del contributo?

Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti beneficiari trasmettono al Ministero, con le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) del DM 22 dicembre 2023, apposita istanza corredata dalla rendicontazione e dai giustificativi di spesa e pagamento relativi all'intervento. Tale istanza dovrà essere trasmessa entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del citato provvedimento, come previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2023.

7. REVOCHE

7.1 Sono previste cause di revoca delle agevolazioni?

Sì. Ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilità penali relative alle dichiarazioni mendaci, Il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, del contributo e procede al recupero delle risorse erogate, nei seguenti casi:

- qualora si accerti il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al DM 22 dicembre 2023, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;
- il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 10 del DM 22 dicembre 2023;

- si riscontri il mancato rispetto del termine di rendicontazione delle spese di cui alla FAQ 6.1;
- il soggetto beneficiario non consenta le attività di controllo di cui all'articolo 11 del DM 22 dicembre 2023;
- si riscontri il mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni per le medesime voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 3 del DM 22 dicembre 2023.